

Città di ANDRIA

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2017)

Articolo 1 - *Istituzione*

Articolo 2 - *Oggetto del Regolamento*

Articolo 3 - *Oggetto della definizione agevolata*

Articolo 4 - *Istanza di adesione alla definizione agevolata*

Articolo 5 - *Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata*

Articolo 6 - *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*

Articolo 7 - *Mancato, insufficiente o tardivo pagamento*

Articolo 8 - *Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore*

Articolo 9 - *Procedure cautelative ed esecutive in corso*

Articolo 10 - *Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento*

Art. 1

Istituzione

1. E' istituita la definizione agevolata dei tributi comunali secondo le disposizioni di cui al D.L. 193/2016 art.6 ter , come convertito in Legge n.225 del 1' dicembre 2016.

Lo spirito di tale iniziativa persegue l'obiettivo di ridare dignità al contribuente moroso, rimettendolo in carreggiata, sollevandolo dagli ulteriori pesi dovuti al regime sanzionatorio previsto dalla legge.

Riattivare il dialogo di una amministrazione amica dei cittadini che riconoscendo le proprie difficoltà desiderano contribuire.

Impegnarsi a contrastare con fermezza l'evasione contributiva, organizzandosi al meglio,

Articolo 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 3

Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali tributarie di cui all'articolo 2, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, effettuata fino al 31/12/2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando qualora iscritte:

- a. le somme ingiunte a titolo di capitale e interessi;
- b. le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c. le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d. le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute

Articolo 4

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta al Comune di Andria apposita istanza entro il 1 aprile 2017, redatta sul modello di cui al comma 4

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5.

3. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

4. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 5

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a. versamento unico: entro il 31/7/2017;
 - b. versamento in due rate: entro il 31/7/2017 e **30/4/2018**;
 - c. versamento in tre rate entro il 31/7/2017, 30/11/2017, 30/4/2018;
 - d. versamento in quattro rate: entro il 31/7/2017, 30/11/2017, 30/4/2018, 30/9/2018;
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso d'interesse legale.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 6

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 7

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 3, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 9

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 10

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° febbraio 2017

2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento compresa la pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune www.comune.andria.bt.it.